

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

**IL NOTAIO**  
Nicola Virgilio

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Alessandro Salvetti

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Lavoratori sospesi, decreto dice stop all'indennità

**Abrogata l'Aspi.** Lo strumento-paracadute all'interno della legge Fornero finora copriva complessivamente 90 giornate in un biennio mobile



Brutte notizie per quei lavoratori di aziende in crisi in cui non è prevista la cassa integrazione: stop all'indennità Aspi che copriva 90 giorni

**MARCO CONTI**

Niente più Aspi per i lavoratori sospesi. Lo stop all'indennità che evitava il licenziamento ai dipendenti di aziende in crisi e non interessate alla cassa integrazione è arrivato con una recente nota dell'Inps. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricorda che la pubblicazione del decreto legislativo numero 148 del 14 settembre scorso (Disposizioni per il rioridino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ha di fatto abrogato il comma 17, articolo 3, legge 92 del 28 giugno 2012 (riforma Fornero), che introduceva in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015 un'indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (e non interessate dalla cassa integrazione).

L'abrogazione ha messo d'accordo i ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, che han-

no dato il via libera all'Inps al blocco delle erogazioni delle prestazioni di «indennità di disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi» per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, data dell'entrata in vigore del decreto sopracitato.

Vale la pena ricordare che il trattamento Aspi contenuto nella riforma Fornero prevedeva una durata massima pari a novanta giornate, da computare in un biennio mobile. La nota firmata dal direttore generale dell'Inps, Massimo Cioffi, evidenzia che in merito alle richieste di «indennità di disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi» per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, al momento della liquidazione delle suddette indennità, la procedura dell'Inps prenderà automaticamente in considerazione solo i periodi fino allo scorso 23 settembre, ultimo giorno di vigenza della normativa.

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

### Commercialisti

**RISPOSTA N.514**

#### Manutenzione come fatturare i lavori eseguiti?

*Chiedo al commercialista se è possibile sapere qual è la corretta procedura per la fatturazione ed il pagamento dei lavori di manutenzione su parti comuni di un condominio senza amministratore (2 proprietari) affinché il familiare convivente di uno dei proprietari, sostenendo la relativa quota di spesa, possa usufruire del bonus del 50%. È corretto richiedere una fattura intestata al condominio (codice fiscale già richiesto all'Agenzia Entrate), solo per la spesa sostenuta dal familiare convivente, con l'indicazione anche del suo codice fiscale? I bonifici devono essere fatti da un solo condominio o in questo caso il familiare convivente può effettuare il pagamento per la sua quota, indicando nel bonifico il suo codice fiscale e quello del condominio?*

— LETTERA FIRMATA

Per rispondere al quesito è utile rifarsi alla circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate il 21 maggio 2014 in cui si chiarisce che:  
a) al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall'articolo 16-bis del Tuir, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore, dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso.  
b) i documenti giustificativi delle spese per le parti comuni dovranno essere intestati al condominio.  
c) per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condomini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.  
d) Per la ripartizione delle spese relative alla parti

comuni a unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o criteri applicabili ai sensi del codice civile.

**RISPOSTA N.515**

#### Due richieste distinte per le detrazioni

*Abito in fabbricato costituito da due appartamenti, uno di mia proprietà l'altro intestato a mio fratello. Nel c.a. abbiamo sostenuto dei costi per la ristrutturazione distinta degli appartamenti, per i quali sia io, che mio fratello, abbiamo effettuato i bonifici, per usufruire delle agevolazioni. Per il costo di ristrutturazione delle parti in comune l'impresa ha emesso una singola fattura, a noi cointestata. La fattura così emessa è corretta ed è deducibile?*

— LETTERA FIRMATA

È preferibile richiedere il codice fiscale del condominio «minimo». A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili le spese per interventi edilizi effettuati sulle parti comuni di un condominio «minimo» ancorché le stesse siano state pagate dai singoli condomini con indicazione del proprio codice fiscale purché venga richiesto il codice fiscale del condominio. In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per accedere alla detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese, è comunque necessario che:  
- sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;  
- sia versata dal condominio, mediante il modello F24 con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione di 103,29 euro;  
- il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Agenzia delle Entrate in relazione all'ubicazione del condominio.  
In tal modo, ciascun condomino può inserire le spese sostenute nel 2015 nel modello Unico Pf 2016 ovvero, nel modello 730/2016. Poiché sono ancora pendenti i termini per tali dichiarazioni, non essendo chiuso il 2015, si può seguire in alternativa:  
- richiedere l'attribuzione del codice fiscale del condominio - richiedere emissione delle fatture alle ditte esecutrici dei lavori a nome del condominio - eseguire il pagamento delle fatture da parte del condominio - richiedere emissione di nota di credito per le fatture emesse ai comproprietari.



## RISPOSTA N.516

***Volevo chiedere  
come vanno ripartite  
le spese sostenute  
per trascrivere  
una sentenza  
che ha sciolto  
la comunione ereditaria  
tra tre soggetti  
attribuendo  
l'unico immobile  
in successione  
ad un solo soggetto?  
Come vanno ripartite  
tra gli eredi le imposte  
di successione?***

**LETTERA FIRMATA**

## RISPOSTA N.517

*Ho raccolto, in punto di morte, il testamento di mia zia. Non è stato possibile coinvolgere nel momento un notaio, mi sono limitato a scrivere le ultime volontà che sono riuscita a farle firmare. Il testamento è valido?*

Regione Lombardia ha approvato il bando «Smart Fashion and Design» ed entro novembre seguirà la pubblicazione sul bollettino regionale Burl. L'iniziativa è finanziata con 15 milioni di euro, con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (Fesr) nell'ambito del Programma Operativo Regionale (Por), che promuove le aggregazioni di imprese per lo sviluppo di progetti innovativi.

«Smart Fashion and Design» è una misura con caratteristiche d'avanguardia, poiché consente di finanziare, a fondo perduto, progetti di sviluppo sperimentale, di innovazione e divulgazione dei risultati rivolti alle imprese del settore moda e perché stimola le aziende ad aggregarsi e a mettere in rete creatività, risorse e competenze.

I numeri sono evidenti, oggi il comparto moda lombardo occupa ben 35 mila imprese (15 mila nel manifatturiero, 16 mila nel commercio

al dettaglio e all'ingrosso e 4 mila nel fashion design) e oltre 230 mila addetti.

La misura «Smart Fashion and Design» è pensata per sostenere la capacità delle imprese di innovarsi sia a livello di prodotto che di processo.

I destinatari del bando sono le aggregazioni di imprese composte da almeno 3 soggetti dei comparti servizi, commercio e manifatturiero, in partnership tra loro o, facoltativamente, con organismi di ricerca e Università. I progetti devono riguardare le seguenti aree di specializzazione: eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, Smart Cities and Communities ed avere ricadute effettive e comprovate sulla filiera della moda e del design. Il contributo massimo per aggregazione può arrivare fino a 800mila euro. Maggiori informazioni sul sito: [www.commercio.regione.lombardia.it](http://www.commercio.regione.lombardia.it).

**Sara Fusini**

Consulente politiche del lavoro



## RISPOSTA N.518

*Sono un imprenditore e vorrei disporre della mia azienda in favore di mio figlio, che lavora con me da due decenni e si è dimostrato molto abile ed appassionato. Ho anche una figlia, alla quale vorrei garantire il giusto riconoscimento economico, senza attribuirle diritti sull'azienda. Mi è stato consigliato di donare l'azienda mio figlio e denaro a mia figlia. Il notaio cosa mi consiglia?*

**LETTERA FIRMATA**

Nel suo caso, la donazione non rappresenta il mezzo maggiormente idoneo a soddisfare le sue volontà. Sua figlia, infatti, benché destinataria di una donazione di denaro, potrebbe comunque, alla sua morte, impugnare la donazione di azienda per lesione di legittima, qualora la somma di denaro donata non risulti sufficiente a soddisfare le ragioni di legittimaria. L'unico negozio giuridico che può darle la certezza che l'azienda verrà gestita da suo figlio, senza interferenza da parte di sua figlia, è il «patto di famiglia».

## RISPOSTA N.519

*Sono il titolare di una società*

**commerciale e vorrei assumere un apprendista per incrementare il personale della mia azienda: quali sono gli obblighi previsti per tale tipologia contrattuale? Che sanzioni vengono applicate nel caso di inadempimenti?**

## LETTERA FIRMATA

L'articolo 45 del Contratto nazionale Commercio stabilisce che, ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.

Secondo l'articolo 50 inoltre, il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- a) impartire o far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
- c) non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- d) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
- e) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al

conseguimento di titoli di studio;

Il contratto nazionale stabilisce inoltre che, per garantire il raggiungimento delle finalità formative dell'apprendista, questo sia affiancato da un tutor o referente aziendale che predispone e segue le attività dell'apprendista nell'ambito lavorativo. In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che impedisca la realizzazione delle finalità formative previste, il datore stesso dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Inoltre, nel caso in cui, a seguito di visite ispettive, vengano riscontrati degli inadempimenti nell'erogazione della formazione prevista dal Piano Formativo Individuale, sarà adottato dal personale ispettivo del ministero del Lavoro e un provvedimento di «disposizione», che assegna un congruo termine al datore di lavoro per mettersi in regola con gli adempimenti. La formazione si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell'apprendista ma è, in ogni caso, facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

Il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce, inoltre, che datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ogni violazione di disposizioni contrattuali relative a:

- a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
- b) divieto di retribuzione a cottimo;
- c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in percentuale e in modo graduale alla anzianità;
- d) presenza di un tutore;

In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.500 euro. Infine, è fatto divieto di recedere dal contratto di apprendistato nel periodo di formazione in assenza di giusta causa o giustificato motivo, pena la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro o il pagamento di un indennizzo pari alle retribuzioni non percepite, nel limite di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi su tali somme.



**Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:**

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo  
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

**Il tuo quesito**

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**